

AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2034 di data 13 dicembre 2024, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo stralcio per il triennio contrattuale 2022-2024 per il personale del Comparto Scuola - area del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione primaria e secondaria della Provincia autonoma di Trento. Modifica delle norme contrattuali relative al FUIS e altre disposizioni - e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, il giorno 23 gennaio 2025, le parti rappresentate:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

dott. Mauro Zanella, in qualità di Presidente firmato

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per la FLC C.G.I.L. firmatoper la C.I.S.L. Scuola firmatoper la U.I.L. Scuola firmatoper la DELSA firmato

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo stralcio per il triennio contrattuale per il triennio contrattuale 2022-2024 per il personale del Comparto Scuola - area del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione primaria e secondaria della Provincia autonoma di Trento. Modifica delle norme contrattuali relative al FUIS e altre disposizioni.

ACCORDO STRALCIO PER IL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA – AREA DEL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. MODIFICA DELLE NORME CONTRATTUALI RELATIVE AL FUIS E ALTRE DISPOSIZIONI.

**CAPO I
CAMPO DI APPLICAZIONE**

**Art. 1
Campo di applicazione**

1. Il presente accordo stralcio si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato del comparto Scuola – area del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione primaria e secondaria della Provincia autonoma di Trento, così come definita dall'art. 3, c. 1, punto 2), lett. a) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg..

**Art. 2
Decorrenza e durata dell'accordo**

1. Il presente accordo concerne il triennio contrattuale 2022/2024.
2. Per quanto non innovato dal presente accordo continuano a trovare applicazione le norme di cui al vigente CCPL.
3. Le disposizioni del Capo III del presente accordo hanno effetto dall'a.s. 2024/2025.

**CAPO II
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI**

**Art. 3
Contrattazione collettiva decentrata**

1. All'art. 5 "Contrattazione collettiva decentrata" del CCPL 29.11.2004, come da ultimo sostituito dall'art. 1 dell'accordo negoziale di data 13.05.2013 e modificato dall'art. 3 dell'accordo negoziale di data 4.6.2018, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5. Le trattative per la definizione del contratto decentrato di istituto di cui al comma 3, lett. e), sono avviate annualmente sulla base del finanziamento dell'anno precedente determinando la ripartizione in termini percentuali delle attività finanziabili. La contrattazione deve essere iniziata entro il 1° ottobre e deve essere conclusa entro 60 giorni dall'inizio delle trattative e comunque non oltre il 15 dicembre. Qualora il protrarsi delle trattative oltre detto termine comporti un pregiudizio alla funzionalità dell'organizzazione scolastica, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, il dirigente scolastico può provvedere motivatamente, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative con cadenza quindicinale al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Su richiesta di una delle parti viene redatto estratto verbale."

2. In prima applicazione, la contrattazione decentrata deve essere conclusa entro venti giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente accordo e comunque non oltre il 31 gennaio 2025.

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE INERENTI IL TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 4

Fondo unico dell'istituzione scolastica

1. L'art. 89 "Fondo d'Istituto" del CCPL 29.11.2004 come da ultimo sostituito dall'art. 15 "Fondo unico dell'istituzione scolastica" dell'accordo modificativo del vigente CCPL dd. 13.05.2013 ed integrato dall'art. 8 dell'accordo modificativo del vigente CCPL dd. 24.07.2014, è sostituito dal seguente nuovo:

"Art. 89

Fondo unico dell'istituzione scolastica

1. E' costituito nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado il "Fondo unico dell'Istituzione scolastica", denominato FUIS, per retribuire le prestazioni del presente articolo rese dal personale docente per sostenere le esigenze che emergono dalla realizzazione del Progetto d'Istituto. Il Fondo è finalizzato alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.
2. Il FUIS, che finanzia esclusivamente attività eccedenti quelle previste dall'art. 26, è istituito allo scopo di:
- favorire una migliore funzionalità delle istituzioni scolastiche;
 - qualificare e migliorarne ulteriormente il servizio;
 - garantire la realizzazione dei progetti formativi elaborati dalle singole scuole;
 - favorire l'utilizzo delle strutture in orario extrascolastico e organizzare corsi per adulti, sulla base della domanda sociale delle specifiche realtà;
 - organizzare attività integrative e specifici corsi.
3. Con il FUIS vengono finanziate, secondo le misure e le tipologie stabilite nella Tabella allegata 3 oppure anche in misura forfetaria calcolata tenuto conto fra l'altro dell'impegno orario richiesto, attività indicate nel progetto d'istituto e relative a:
- a. flessibilità organizzativa e didattica;
 - b. attività aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con carenze negli apprendimenti;
 - c. attività aggiuntive di insegnamento, le quali consistono nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di insegnamento, di interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa. Sono comprese le attività aggiuntive per ore di sostituzione colleghi per assenze brevi, per ore alternative all'insegnamento della religione, per attività complementari di educazione fisica;
 - d. attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, le quali consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici;
 - e. attività prestate dai docenti con funzioni di collaborazione con il dirigente scolastico;
 - f. funzioni strumentali al Progetto d'Istituto, individuate secondo quanto previsto dall'articolo 35 del CCPL 29.11.2004, come sostituito dall'articolo 18 del CCPL 15.10.2007 e modificato dall'articolo 16 dell'Accordo di data 21.11.2012;

- g. attività di pre-scuola e post-scuola per la sorveglianza degli alunni, in particolare quelli trasportati, indicate alla lettera c) del comma 1 dell'art. 27 del presente CCPL;
- h. attività didattiche che prevedono l'uso veicolare della lingua ladina, al fine di valorizzare l'insegnamento della lingua ladina;
- i. attività didattiche volte a favorire la valorizzazione e la tutela della minoranza mocheno-cimbria;
- j. attività didattiche di orientamento e attività di sostegno allo sviluppo delle competenze degli studenti e al contrasto della dispersione scolastica all'interno del sistema scolastico provinciale, secondo le linee guida definite dalla Giunta provinciale;
- k. attività e progetti idonei a potenziare l'apprendimento delle lingue straniere;
- l. per la realizzazione di progetti e iniziative individuati e attuati dalle istituzioni stesse finalizzati all'incremento ed allo sviluppo della qualità del sistema educativo provinciale.

Con il FUIS vengono altresì finanziati:

- m. il rimborso spese di viaggio o l'indennità chilometrica per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto per i docenti che svolgono l'attività di servizio, nella stessa giornata, in sedi situate in Comuni diversi, con riferimento al tragitto di andata e ritorno fra le sedi stesse, tenendo conto della residenza o abituale dimora. Per il personale assunto a tempo determinato impegnato in supplenze temporanee, si applicano, ai fini del riconoscimento del diritto, i criteri di associabilità adottati dal Servizio competente in materia di gestione del personale;
- n. attività di sorveglianza durante la mensa scolastica per la scuola secondaria di primo grado, da compensare con 28,60 euro orari;
- o. fino a 10 ore, per partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, aggiuntive rispetto a quelle della lettera b) comma 3 dell'articolo 26;
- p. il rimborso spese di viaggio o l'indennità chilometrica per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto per i docenti incaricati dal dirigente scolastico di supplire colleghi assenti in plessi o sedi diversi da quello/a di assegnazione.

4. Il FUIS può essere utilizzato, qualora previsto dal Progetto d'Istituto, per incentivare, secondo modalità e misure forfetarie, interventi o disponibilità significative quali:

- a. utilizzo di ore funzionali all'insegnamento e/o di attività con gli alunni;
- b. partecipazione dei docenti all'aggiornamento professionale in orario extrascolastico;
- c. disponibilità dei docenti a partecipare ai viaggi d'istruzione secondo le modalità previste all'art. 92;
- d. altre attività o funzioni proposte dal Collegio docenti e deliberate dal Consiglio di Istituto, quali, ad esempio, figure di coordinamento dell'attività didattica.

5. Il Consiglio di istituto, in coerenza con i criteri generali stabiliti dalla contrattazione decentrata di cui all'articolo 5, comma 3, lett. e), con propria deliberazione finanzia le attività da retribuire di cui ai commi precedenti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Sono prioritariamente accantonate le risorse necessarie per le attività indicate al comma 3, lettere b), c), g), h), i), j) e k).

6. Il FUIS non può essere destinato a finalità diverse da quelle individuate al presente articolo."

Art. 5

Incremento risorse del Fondo unico dell'istituzione scolastica e modifica dei parametri di distribuzione

1. A decorrere dall'a.s. 2024/2025, l'ammontare del Fondo unico dell'istituzione scolastica (FUIS) di cui al comma 1 dell'art. 3 dell'Accordo di data 4 luglio 2013, come modificato dall'art. 1 dell'accordo di data 21 settembre 2015 ed integrato dall'art. 51 bis dell'accordo di data 4 giugno 2018, è incrementato di euro 1.722.543,35 euro (al netto degli oneri riflessi). Detto importo è costituito, per euro 722.543,35 (netto oneri) dalle risorse stanziato per tale finalità, con effetto dall'a.s. 2024/2025, dal comma 2 bis art. 4 l.p. n. 3/2024 e per euro 1.000.000,00 (netto oneri) dalle risorse

di cui all'art. 2, comma 1, dell'accordo di data 4 agosto 2021 che le parti firmatarie del presente accordo concordano di destinare, dall'a.s. 2024/2025, al complessivo finanziamento del FUIS con conseguente disapplicazione, dalla medesima data, dei vincoli di destinazione di cui al citato accordo.

2. A partire dall'a.s. 2024/2025, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, la dotazione a regime del Fondo unico dell'istituzione scolastica ammonta ad euro 7.259.977,67 (al netto degli oneri riflessi).

3. Ai sensi dell'art. 6 dell'accordo di data 10 aprile 2024 di chiusura della parte economica del CCPL 2019/2021 il Fondo unico dell'istituzione scolastica è ulteriormente incrementato, limitatamente all'a.s. 2024/2025 di euro 153.000,00 lordo oneri.

4. In relazione all'incremento del Fondo di cui al comma 1 e a decorrere dal medesimo anno scolastico 2024/2025, i parametri per la distribuzione del Fondo unico dell'istituzione scolastica di cui all'art. 4, comma 1, dell'Accordo di data 4 luglio 2013, come modificato dall'art. 2 dell'accordo di data 21 settembre 2015 e dall'art. 51 bis dell'accordo di data 4 giugno 2018, sono così modificati:

Parametro per la distribuzione del FUIS	Misura in €
A1) per ogni istituti dimensionato con più di 400 alunni	5.598,00
A2) per ogni istituto con meno di 400 alunni	3.727,00
A3) per ogni istituto	1.852,00
A4) per ogni istituto comprensivo	1.852,00
A5) per ogni plesso e/o succursale superiori ai 2	393,00
A6) per ogni alunno – studente dei corsi curriculari	26,00
A7) per ogni km delle rete stradale che unisce il comune sede di plesso alla sede legale dell'istituzione scolastica	150,00
A8) per ogni plesso superiore ai 2 in soli istituti comprensivi	895,00
A9) Per ogni alunno nella scuola secondaria di primo grado (in aggiunta al parametro A6)	16,00
A10) Per ogni alunno nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a parametro A6)	16,00
B) per ciascun posto previsto in organico di fatto per personale docente per la scuola secondaria in aggiunta al parametro C)	555,00
C) per ciascun posto di personale docente in organico di fatto	455,00
D) per sezioni funzionanti presso istituti di detenzione e pena	1.852,00
E) per sezioni funzionanti presso i presidi ospedalieri	1.852,00
F) per istituzione scolastica sedi di riferimento per l'attività dei centri territoriali per l'educazione per gli adulti	2.724,00
G) per le istituzioni con corsi serali curriculari	1.242,00
H) nella scuola secondaria di primo grado, per ogni rientro pomeridiano relativo alla prosecuzione dell'attività didattica di classe	285,00

Art. 6

Attività da compensare con il FUIS e tipologia di compensi

1. L'art. 5 "Attività da compensare con il FUIS e tipologia di compensi" dell'accordo di data 4.7.2013 e successive modifiche, è sostituito dal seguente nuovo:

"Art. 5

Attività da compensare con il FUIS e tipologia di compensi

1. Le attività da compensare con le risorse del FUIS sono dettagliate all'art. 89 del CCPL, come da ultimo sostituito dall'art. 4 dell'accordo di data 23 gennaio 2025. Nel destinare le risorse a tali attività l'istituzione scolastica dovrà porre attenzione a quanto previsto dall'art 6 del presente accordo.
2. Le risorse del FUIS sono destinate per un importo di € 154,94 per docente alla copertura degli oneri derivanti dai compensi per la flessibilità organizzativa e didattica di cui all'art. 28, comma 3, del CCPL.
3. Per compensare le attività finanziate sul FUIS si utilizzano i compensi orari di cui alla sottostante tabella, secondo le tipologie di prestazione, oppure misure forfetarie che tengano conto fra l'altro dell'impegno orario richiesto dall'attività. Il compenso dovuto ai docenti per le ore di recupero per gli alunni con carenze formative prestate non può essere forfetizzato.

<i>Qualifica</i>	<i>Ore aggiuntive di insegnamento</i>	<i>Ore aggiuntive non di insegnamento</i>	<i>Ore aggiuntive legate ai corsi di recupero</i>
Docenti diplomati e laureati delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado	€ 38,50	€ 19,25	€ 55,00

4. Ai docenti accompagnatori di viaggi d'istruzione e visite guidate spetta l'indennità prevista dall'art. 92, comma 2, del CCPL, come sostituito dal comma 1 dell'art. 9 dell'accordo di data 23 gennaio 2025.

5. Per il rimborso spese di viaggio o l'indennità chilometrica per servizio in più sedi di cui all'art. 94 del CCPL, come sostituito dall'art. 18 dell'accordo 13 maggio 2013 o spettante ai docenti incaricati dal dirigente scolastico di supplire colleghi assenti in plessi o sedi diversi da quello/a di assegnazione, si applica l'allegato C) del CCPL 29.11.2004 come integrato dall'art. 48 del CCPL 15.10.2007.".

Art. 7

Risorse del FUIS destinate a compensare specifiche attività

1. L'art. 6 "Risorse del FUIS destinate a compensare specifiche attività" dell'accordo di data 4.07.2013 e successive modifiche è sostituito dal seguente nuovo:

"Art.6

Risorse del FUIS destinate a compensare specifiche attività

1. Nell'ambito delle risorse assegnate sul FUIS per anno scolastico, le istituzioni scolastiche, nel destinare le risorse alle attività da compensare con il FUIS e con riguardo alle attività programmate, dovranno prioritariamente accantonare le risorse relative ai compensi per:

- a. rimborso spese di viaggio o indennità chilometrica per servizio su più sedi di cui alla lettera m), comma 3, dell'art. 89 del CCPL come da ultimo sostituito dall'art. 4 dell'accordo di data 23 gen-

naio 2025 e per l'attività di supplenza prestata dai docenti, su conferimento di incarico da parte del dirigente scolastico, in relazione a colleghi assenti in plessi o sedi diverse da quello/a di assegnazione;

- b. attività aggiuntive di insegnamento - attività complementare di educazione fisica. Ogni istituzione scolastica curerà l'espletamento dell'attività complementare di educazione fisica attraverso uno specifico progetto, da trasmettere ad avvio di anno scolastico al Dipartimento della conoscenza, utilizzando i diversi istituti contrattuali. Qualora si faccia ricorso al FUIS, all'attività complementare potrà essere destinata una quota di risorse del parametro C) dell'art. 4, fino al 6% negli istituti comprensivi e fino all'8% negli istituti superiori (compresi gli istituti comprensivi verticalizzati);
- c. attività aggiuntive di insegnamento – ore alternative all'insegnamento della religione. Nel relativo progetto dell'istituzione scolastica, saranno indicati i diversi istituti contrattuali necessari allo svolgimento dell'attività medesima, tra cui eventualmente anche il FUIS;
- d. funzioni strumentali. Le risorse per compensare tali funzioni sono contenute entro il limite definito dai parametri A1) e A2) dell'art. 4;
- e. collaborazione con il dirigente scolastico. La quota di risorse destinata ai relativi compensi è contenuta nel limite massimo del 12%;
- f. viaggi di istruzione e visite guidate. Le risorse destinate a riconoscere i compensi forfetari giornalieri spettanti ai docenti per l'accompagnamento ai viaggi di istruzione e alle visite guidate non possono superare il 25% del FUIS;
- g. nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti docenti che operano nei centri territoriali, nei corsi serali della scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti penitenziari, nonché nei corsi di alfabetizzazione e nei corsi sperimentali per lavoratori (150 ore), si applica l'art. 41, comma 1, lett. f. e g. del CCPL per la specifica ed autonoma destinazione di risorse;
- h. attività di sorveglianza durante la mensa scolastica per la scuola secondaria di primo grado;
- i. attività didattiche di orientamento e attività di sostegno allo sviluppo delle competenze degli studenti e al contrasto della dispersione scolastica all'interno del sistema scolastico provinciale secondo le linee guida definite dalla Giunta provinciale;
- j. attività e progetti idonei a potenziare l'apprendimento delle lingue straniere.

2. Con il FUIS vanno compensate con priorità, secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 89 del CCPL, come da ultimo sostituito dall'art. 4 dell'accordo di data 25 gennaio 2025 anche le seguenti iniziative:

- lettera b), comma 3, dell'art. 89 del CCPL, come da ultimo sostituito dall'art. 4 dell'accordo di data 25 gennaio 2025: attività aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con carenze negli apprendimenti, tenuto anche conto delle previsioni di cui all'art. 2, comma 5, dell'Accordo 28 settembre 2010, come modificato dall'art. 2 dell'Accordo 13 maggio 2013, e all'art. 25, comma 3, del CCPL 5.9.2008;
- lettera c), comma 3, dell'art. 89 del CCPL, come da ultimo sostituito dall'art. 4 dell'accordo di data 25 gennaio 2025: attività aggiuntive di insegnamento;
- lettera g), comma 3, dell'art. 89 del CCPL, come da ultimo sostituito dall'art. 4 dell'accordo di data 25 gennaio 2025: attività di pre-scuola e post-scuola per la sorveglianza degli alunni, in particolare quelli trasportati.

3. Le risorse non utilizzate per le attività di cui ai commi precedenti sono utilizzate per retribuire le altre attività compensabili con il FUIS.”.

Art. 8

Limiti massimi annui dei compensi individuali

1. Il comma 1 dell'art. 7 “Limiti massimi annui dei compensi individuali” dell'accordo di data 4 luglio 2013 è sostituito dal seguente nuovo comma:

“1. A ciascun docente non possono essere corrisposti cumulativamente sul FUIS compensi annui – per anno scolastico – per un importo superiore ad euro 7.000,00 annui lordi, escluso quanto

eventualmente corrisposto per rimborso delle spese di viaggio o indennità chilometrica per servizio su più sedi, nonché le attività aggiuntive di insegnamento relative ad attività complementare di educazione fisica e ad ore alternative all'insegnamento della religione.”.

Art. 9

Viaggi di istruzione e visite guidate

1. L'art. 92 “Viaggi di istruzione e visite guidate” del CCPL di data 29.11.2004, come sostituito dall'art. 17 dell'accordo di data 13.05.2013, è sostituito dal seguente nuovo:

“Art. 92

Viaggi di istruzione e visite guidate

1. Ai docenti accompagnatori di viaggi d'istruzione è corrisposta un'indennità forfetaria giornaliera di euro 70,00 da liquidare sul FUIS per le giornate di uscite che non comportino pernottamento e di euro 100,00 per le giornate che comportino pernottamento. In alternativa il docente può scegliere di utilizzare ore di prestazioni integrative di cui agli articoli: 25 ter, 26 oppure dalla flessibilità derivante dall'applicazione degli articoli 28 e 29, pari a 8 ore per ogni giorno di accompagnamento. Al dirigente scolastico spetta la valutazione della compatibilità organizzativa delle richieste formulate.

2. Per i docenti accompagnatori di visite guidate il calcolo delle ore soggette a riconoscimento sarà dato dalla differenza tra l'orario di servizio previsto per quella giornata e le ore effettivamente prestate e non deve comunque superare quanto previsto per i viaggi d'istruzione.

3. Ai docenti accompagnatori di viaggi di istruzione e visite guidate spetta il trattamento di missione determinato e liquidato secondo le modalità indicate nell'Allegato C) del presente contratto.”.

Art. 10

Compensi spettanti per prestazioni aggiuntive legate ai corsi di recupero

1. L'art. 5 “Compensi spettanti per prestazioni aggiuntive legate ai corsi di recupero” dell'Accordo di chiusura biennio 2006/2007 di data 9.7.2008 è sostituito dal seguente nuovo:

“Art. 5

Compensi spettanti per prestazioni aggiuntive legate ai corsi di recupero

1. Le ore aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero per gli alunni al fine del recupero delle carenze formative sono remunerate nella misura oraria di lordi euro 55,00.”.